

Giovedì 30 maggio 2002

41. raccomanda che nel settore del latte non vengano assunte decisioni affrettate e che si studino in modo approfondito tutte le opzioni di riforma dell'OCM in tale settore prima di proporre una decisione che comporti mutamenti fondamentali;
42. ritiene che occorra valutare attentamente gli effetti dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» prima di presentare proposte di riforma delle OCM in particolare nel settore dello zucchero e del riso;
43. per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, rammenta le sue risoluzioni del 26 ottobre 2000 ⁽¹⁾ e 5 luglio 2001 ⁽²⁾; in particolare, insiste sul fatto che, trattandosi di una OCM basata sulle organizzazioni di produttori, il livello di associazione è preoccupantemente basso, il che compromette l'efficacia della OCM ed è un elemento che occorre correggere quanto prima;
44. intravede nel settore ortofrutticolo la necessità congiunturale di intervenire su alcuni prodotti; in particolare, chiede la semplificazione delle procedure di controllo e di gestione dei sostegni per gli ortofrutticoli trasformati e, soprattutto, l'introduzione di incentivi addizionali all'integrazione nelle organizzazioni di produttori;
45. chiede alla Commissione di presentare una proposta che introduca un sistema permanente di aiuti alla frutta secca;
46. prende atto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva è stata prorogata fino a quando sarà disponibile una base statistica affidabile, motivo per cui è prematuro avviare la discussione sulla prossima riforma; ricorda ciò nondimeno che, dopo l'ultima riforma, è emerso il problema dei piccoli produttori e non è stata trovata una soluzione per gli oliveti a scarso reddito e che gli aiuti agro-ambientali non sono stati applicati in questi ambiti;
47. auspica, in materia di norme applicative dell'OCM olio di oliva, il rafforzamento del concetto di tutela dell'origine degli oli, rendendo obbligatorio il principio varato con il regolamento (CE) n. 2152/2001 ⁽³⁾ che prevede l'indicazione in etichetta dell'origine delle olive e dell'olio, se differenti, sancendo definitivamente il divieto di miscelazione degli oli di oliva con altri oli di origine vegetale;
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.07.2001, pag. 365.

⁽²⁾ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 334.

⁽³⁾ GU L 288 del 1.11.2001, pag. 36.

P5_TA(2002)0275

Agenda 2000: sviluppo rurale

Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo rurale nel contesto dell'Agenda 2000 – bilancio provvisorio nell'UE e nei paesi candidati (2001/2041(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il parere del Comitato economico e sociale, sollecitato sulla base dell'articolo 262 del trattato CE e a norma dell'articolo 52 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0164/2002),
- A. considerando che il secondo pilastro della politica agraria comune (PAC) è stato creato dal Consiglio europeo di Berlino ed è stato poi notevolmente rafforzato e che occorre approfittare della revisione intermedia dell'Agenda 2000 per fare un ulteriore passo verso il consolidamento dello sviluppo rurale,

Giovedì 30 maggio 2002

- B. considerando che per garantire la ristrutturazione agricola e la promozione dello sviluppo rurale nei paesi candidati occorre il concorso attivo e rinnovato della PAC e della politica di coesione economica e sociale,
- C. considerando che mediante lo sviluppo rurale si deve consolidare un'agricoltura multifunzionale nell'insieme del territorio dell'Unione ampliata, concretizzando in tal modo le successive dichiarazioni del Consiglio a favore del modello agricolo europeo,
- D. considerando che è necessario consacrare lo sviluppo rurale come una delle priorità dell'Unione europea al fine di garantire la sopravvivenza delle zone rurali definendo obiettivi di efficacia, credibilità, equità territoriale, sostenibilità e moltiplicazione del capitale sociale in dette zone,
- E. considerando che il secondo pilastro della PAC dovrà convertirsi in una vera politica di sviluppo rurale sostenibile, come definito nel novembre 1995 nella dichiarazione di Cork, facendo propri i principi definiti nei Consigli europei di Helsinki, Göteborg e Barcellona, e assicurando inoltre la coerenza con i vari accordi plurilaterali in materia ambientale approvati in seguito al Vertice di Rio,
- F. considerando che il primo e il secondo pilastro sono due strumenti indissociabili della politica agricola comune che devono completarsi ed essere messi al servizio di un'agricoltura multifunzionale che consenta il mantenimento di numerose aziende agricole, a beneficio dell'insieme del tessuto rurale; che rendendoli coerenti si dovrebbe impedire lo sviluppo di un'agricoltura duale in Europa, da una parte esclusivamente dipendente dai mercati e, dall'altra, da aiuti diretti senza vincolo con la produzione; che essa dovrebbe permettere di rendere compatibile una gestione dei mercati e del territorio in tutta l'Unione nell'ambito di un reale sviluppo sostenibile,
- G. considerando che un modello di sviluppo rurale sostenibile dovrà essere plasmato su una prospettiva rigorosamente ambientale, che incoraggi pratiche agricole rispettose dell'ambiente, e su una prospettiva socioeconomica, che stimoli l'imprenditorialità e promuova sistemi produttivi efficienti tali da garantire la sopravvivenza delle aziende agricole a conduzione familiare, in modo da impedire l'esodo demografico e di mantenere un tessuto sociale ed economico vivo nel mondo rurale,
- H. vista la necessità, a seguito delle recenti emergenze epidemiologiche, di rafforzare la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti agricoli e dei generi alimentari,
- I. considerando che, avendo i giovani un ruolo importante da svolgere nel far fronte alle sfide dell'agricoltura del domani, dovrebbe essere accordata un'attenzione prioritaria ai giovani agricoltori in ogni futuro progetto, così come richiesto dalla dichiarazione comune sul futuro dei giovani agricoltori elaborata nel dicembre del 2001 dai rappresentanti del Parlamento Europeo, del Comitato Economico e Sociale e dal Comitato delle Regioni; considerando inoltre che dovrebbero essere sviluppate misure urgenti ed efficaci in accordo con il parere del Parlamento Europeo del 17 gennaio 2001 sulla situazione e le prospettive dei giovani agricoltori nell'Unione Europea ⁽¹⁾,
- J. considerando che l'ambiente rurale richiede una cooperazione armonizzata di varie politiche e che gli strumenti del secondo pilastro devono pertanto essere accompagnati da azioni che vadano al di là del settore agricolo,
- K. considerando che è indispensabile che il principio di coesione economica e sociale sia presente in tutte le politiche dell'Unione e che occorre eliminare il deficit di coesione esistente nella PAC per quanto riguarda sia le azioni di sviluppo rurale sia, e soprattutto, le azioni di mercato, dove il deficit è superiore,
- L. considerando che una produzione agricola vincolata all'approvvigionamento locale/regionale può favorire lo sviluppo locale/regionale di molte zone rurali più svantaggiate, contribuendo a mantenere il valore aggiunto nella regione e ad instaurare legami più stretti fra l'agricoltore e il consumatore; considerando altresì l'esigenza di creare meccanismi di appoggio alla produzione e alla commercializzazione di prodotti regionali di particolare qualità,
- M. considerando la necessità di ottenere dalla Commissione un bilancio dell'utilizzazione delle sovvenzioni pubbliche nel capitolo rurale della PAC al fine di poterne valutare l'impatto sul settore rurale sia agricolo che non agricolo,

(1) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 153.

Giovedì 30 maggio 2002

1. deplora che, nonostante la creazione, al Consiglio europeo di Berlino, del secondo pilastro, questo non abbia ricevuto una dotazione adeguata e che, a tutt'oggi, allo sviluppo rurale sia assegnato soltanto il 10 % del bilancio agricolo comunitario; chiede pertanto un aumento di tale percentuale per poter affrontare le sfide ambientali, territoriali e sociali dello sviluppo rurale;
2. rileva che la ripartizione per Stato membro del bilancio del secondo pilastro si basa su criteri superati e chiede che essa sia rivista con urgenza;
3. ritiene preoccupante che le disparità di applicazione delle misure di sviluppo rurale corrispondano più alla capacità di cofinanziamento delle autorità statali e regionali che alla necessità di azioni di sviluppo rurale, e che questa situazione possa acutizzare gli squilibri regionali esistenti;
4. sottolinea l'applicazione difforme effettuata dagli Stati membri per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale in vigore, in quanto non sempre è stata trovata una soluzione adeguata per i territori rurali più remoti, giacché il ricorso al regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽¹⁾ è talvolta marcatamente univoco e non tutte le possibilità offerte dallo stesso vengono sfruttate; ritiene che la situazione possa aggravarsi con il prossimo ampliamento, motivo per cui chiede un rafforzamento in tutto il territorio dell'UE — negli attuali Stati membri e in quelli candidati — delle misure di promozione delle zone rurali;
5. propone che, nella misura in cui la politica a favore delle zone rurali richiede l'azione coordinata di diverse politiche economiche e sociali per garantire uno sviluppo effettivo dell'ambiente rurale, si garantisca un maggior coordinamento fra i programmi di sviluppo rurale nell'ambito del FEAOG e le azioni a carico dei Fondi strutturali;
6. ritiene che, senza pregiudizio della facoltà delle autorità interne (statali o regionali) di definire le loro priorità e nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il secondo pilastro della PAC occorra continuare a definire un nucleo di azioni prioritarie a livello comunitario che garantiscano uno sviluppo rurale sostenibile e il mantenimento di un'agricoltura familiare multifunzionale in tutto il territorio dell'Unione ampliata;
7. invita la Commissione a definire, sulla base di criteri socioeconomici, ambientali e climatici obiettivi, una nuova tipologia delle zone rurali tale da agevolare la fissazione di misure prioritarie per ogni territorio, che orientino i futuri programmi di sviluppo rurale e garantiscano la promozione di aziende agricole a misura d'uomo, la continuità dei servizi pubblici e privati di prossimità e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro;
8. chiede che nel portare avanti e nell'estendere la politica a favore dello spazio rurale si tenga conto anche dei prodotti di qualità e origine definite;
9. propone che nell'esecuzione di questa nuova tipologia, che consentirà l'applicazione di diverse percentuali di cofinanziamento in funzione delle diverse problematiche rurali presenti nell'Unione, si istituiscano norme a livello comunitario volte ad evitare qualunque distorsione della concorrenza nel mercato interno;
10. ritiene che gli investimenti nel quadro della politica europea in materia di sviluppo rurale debbano essere principalmente collegati con l'attività economica e costituire per quest'ultima uno stimolo diretto, il che non è sempre vero nel caso, ad esempio, dell'acquisizione di zone naturali da parte delle autorità;
11. ritiene che la politica di sviluppo rurale debba incoraggiare il mantenimento di servizi pubblici essenziali e di assistenza sociale nelle zone rurali, al fine di potenziarne sviluppo e combatterne lo spopolamento;
12. ritiene indispensabile migliorare le forme di programmazione e di partenariato in vigore traendo profitto dall'esperienza delle iniziative LEADER, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di aumentare il dinamismo a livello locale e il loro chiaro orientamento verso lo sviluppo del potenziale sociale e umano nelle zone rurali, nonché rafforzare il dialogo e il coordinamento delle organizzazioni di produttori con altri operatori economici, locali e regionali; ritiene necessario, per conseguire tali obiettivi, liberare considerevoli stanziamenti supplementari che migliorino le attuali disponibilità di bilancio dell'iniziativa LEADER;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Giovedì 30 maggio 2002

13. ritiene che la politica di sviluppo rurale debba sostenere la creazione di infrastrutture di commercializzazione locale/regionale e promuovere la vendita diretta al fine di garantire un miglior smaltimento locale/regionale della produzione e prezzi più elevati per i produttori; invita pertanto la Commissione a presentare proposte volte a sostenere la produzione e la commercializzazione di prodotti regionali di particolare qualità;

14. chiede che venga generalizzata un'impostazione contrattuale nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale che tenga conto dei vari gruppi a cui sono destinati (giovani agricoltori, agricoltori professionali, salariati, ecc.); ritiene che si renderà necessario a tal fine esigere dai beneficiari degli aiuti l'elaborazione di piani pluriennali che ne subordinino l'applicazione a requisiti come la mobilitazione del maggior numero possibile di risorse umane e materiali a livello locale, il mantenimento di un'agricoltura familiare multifunzionale, la sostenibilità dei territori e la coerenza con le azioni che nelle stesse zone vengono eseguite nell'ambito del primo pilastro della PAC;

15. constata che la multifunzionalità agricola, la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile devono tradursi in misure concrete nell'ambito dell'insieme della PAC e riflettersi adeguatamente nelle misure a favore dello sviluppo rurale;

16. chiede che sia creata una misura di finanziamento dei costi transitori per le aziende (soprattutto nelle zone di allevamento) che decidono di cambiare sistema di gestione, per rispondere, ad esempio, ad esigenze di igiene e benessere degli animali, in quanto attualmente l'impatto di questo adeguamento sui costi di produzione e, quindi, sui redditi, non è tenuto in considerazione dal regolamento (CE) n. 1257/1999; ritiene che un aiuto compensativo transitorio e decrescente inciterebbe numerosi piccoli allevatori ad adeguarsi senza correre il rischio di perdere il loro reddito, a beneficio dei consumatori e della protezione degli animali;

17. constata che numerose piccole aziende, a causa dei loro limiti strutturali in termini di superficie, di volume di produzione o di capacità di autofinanziamento, non riescono a liberare risorse sufficienti e a ottenere aiuti sufficienti per mantenersi e/o essere trasmesse ad un successore; sottolinea che, anche se le attuali misure comunitarie permettono di sostenere le funzioni commerciali e non commerciali orientate verso la qualità e l'ambiente di queste aziende, esse non permettono loro di mantenersi quando tali aziende assicurano una funzione non commerciale di mantenimento del tessuto sociale nelle zone rurali e di gestione dello spazio; reputa opportuno esaminare una modifica dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che autorizzi il sostegno di questa categoria di piccole aziende per frenare la tendenza alla devitalizzazione economica e sociale e allo spopolamento dell'ambiente rurale in numerose regioni dell'Unione;

18. ritiene che occorra garantire la coerenza tra il primo e il secondo pilastro della PAC, rendendoli mutuamente complementari, nonché preservare un'agricoltura multifunzionale e competitiva, esigendo il rafforzamento delle misure agroambientali e di quelle relative alla sicurezza e alla qualità alimentare;

19. invita la Commissione a continuare a seguire un approccio integrato e ad esaminare la politica per le zone rurali in tutti i suoi aspetti, al fine di tenere in debito conto il principio della multifunzionalità;

20. constata che i due pilastri della PAC costituiscono un tutto unico e che in futuro il secondo pilastro (sviluppo rurale) dovrà essere ulteriormente rafforzato e dovranno essere prese misure adeguate per la sua promozione a livello sia europeo che nazionale;

21. chiede che, nel contesto della revisione dell'Agenda 2000, venga approvata una modulazione obbligatoria e gradatamente crescente degli aiuti del primo pilastro al fine di ridurre le disparità tra le regioni dell'UE nei pagamenti a favore delle diverse zone e di creare in tal modo un sistema di aiuti che riduca le distorsioni della concorrenza e possa essere difeso (nei futuri negoziati commerciali) come uno degli strumenti necessari per sostenere il modello agricolo europeo; chiede che le risorse risparmiate nell'ambito del primo pilastro siano destinate allo sviluppo rurale di tutte le zone dell'Unione europea; ritiene opportuno a tal fine che le misure concernenti i giovani che si insediano e le aziende che investono possano beneficiare di un sostegno supplementare a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1259/1999⁽¹⁾, come ne beneficino le misure di prepensionamento, le misure relative alle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, le azioni agroambientali e l'imboschimento;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

Giovedì 30 maggio 2002

22. esorta la Commissione, in vista della revisione dell'Agenda 2000 nel 2006, a presentare nuove proposte di modulazione obbligatoria e uniforme degli aiuti del primo pilastro al fine di dar copertura e rafforzare l'ampia gamma di azioni che la stessa Commissione intende realizzare mediante lo sviluppo rurale; esorta altresì a introdurre una condizionalità tra l'erogazione di pagamenti diretti e i servizi forniti nell'ambito della multifunzionalità e ad ampliare le misure di ecocondizionalità a favore di uno sviluppo sostenibile.
23. sottolinea che l'integrazione degli aiuti diretti al reddito nella politica rurale farebbe rientrare tali aiuti nella cosiddetta «Scatola verde» dell'OMC, e pertanto chiede alla Commissione di valutare tale possibilità al fine di creare un sistema di sostegno che dia luogo al minor numero possibile di distorsioni della concorrenza e assicuri il mantenimento di uno spazio rurale vitale e sostenibile.
24. ritiene indispensabile uno sforzo addizionale da parte dell'Unione a favore dello sviluppo rurale nei paesi candidati e constata con soddisfazione che gli orientamenti della Commissione stabiliscono un aumento sostanziale delle percentuali di cofinanziamento per i programmi a cui esse vengono applicate;
25. ritiene che la diversità dei regimi finanziari oggi esistenti per l'applicazione del secondo pilastro della PAC, in alcuni casi a carico del FEAOG-Garanzia e in altri casi a carico del FEAOG-Orientamento, sia incongruente e renda difficile una gestione efficace e comune su tutto il territorio dell'Unione;
26. raccomanda alla Commissione la semplificazione dell'attuale quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo rurale nella prospettiva della creazione, a partire dalle due attuali sezioni del FEAOG, di un unico Fondo agro-rurale per l'insieme della PAC che preveda un unico regime finanziario per le azioni del secondo pilastro, che aumenti il termine temporale tra l'impegno e il pagamento degli stanziamenti e che permetta il cofinanziamento differenziato a seconda delle zone, senza pregiudizio del fatto che il FESR e il FSE possano completarlo con altre azioni a favore delle zone rurali;
27. ritiene che la revisione del trattato CE affinché il Parlamento europeo sia investito dei pieni poteri di codecisione nel settore agricolo e in materia di bilancio agricolo debba essere avviata prima che gli Stati candidati aderiscano all'UE;
28. constata che gli Stati membri devono essere tenuti ad assicurare il cofinanziamento nel quadro del secondo pilastro per lo sviluppo rurale al fine di far progredire ulteriormente il principio della multifunzionalità in tutta Europa;
29. ricorda che l'attribuzione delle risorse generate dalla modulazione o dall'ecocondizionalità è fissata dal regolamento (CE) n. 1259/1999 ed è prevista esclusivamente per aiuti agroambientali, prepensionamento, rimboschimento di terreni agricoli e indennità compensative; chiede che vengano ampliate le possibilità di sostegno nel secondo pilastro al fine di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'utilizzazione di tale risorse;
30. chiede che in tutti gli Stati membri sia riconosciuto il principio della buona prassi agricola e fa riferimento ai regolamenti già esistenti che prevedono la possibilità di valutazioni ambientali e tengono conto degli aspetti ecologici dell'agricoltura;
31. afferma che le risorse liberate dal primo pilastro mediante la modulazione o l'eco-condizionalità possono essere utilizzate dagli Stati membri solo se è disponibile un cofinanziamento nazionale e sottolinea che il cofinanziamento ha anche l'obiettivo esplicito di rafforzare la partecipazione e la responsabilità delle autorità nazionali o regionali;
32. chiede che le risorse liberate dal primo pilastro mediante la modulazione o l'eco-condizionalità vengano applicate, se gli Stati lo riterranno opportuno, come cofinanziamento comunitario addizionale alle misure già inserite nei programmi di sviluppo rurale in vigore, accentuando gli elementi di processo di produzione a tutela del consumatore nel quadro del modello agricolo europeo e del regolamento (CE) n. 178/2002⁽¹⁾ relativamente a rintracciabilità e sicurezza alimentare;
33. mette in guardia contro il pericolo di una rinazionalizzazione progressiva e sottolinea che la revisione dell'Agenda rappresenta una valutazione intermedia della riforma avviata nel quadro dell'Agenda stessa;

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag.1.

Giovedì 30 maggio 2002

34. ritiene che l'agricoltura europea sia caratterizzata da una grande eterogeneità delle situazioni produttive, in cui zone rurali marginali si trovano a fianco di grandi bacini di produzione, il che comporta forti disparità regionali che è opportuno correggere ai fini di una valorizzazione dello spazio rurale e di una certa diversificazione delle attività volte a sviluppare l'attrattiva del mondo rurale;
35. ritiene opportuno non procedere a una discussione comune sulla revisione intermedia dell'Agenda e sui negoziati relativi all'ampliamento;
36. ritiene opportuno che, nella prospettiva del prossimo ampliamento, si porti avanti per l'intera Unione una politica rurale rafforzata, ampliata e dotata di ampi mezzi finanziari, con sufficiente decentramento delle responsabilità;
37. constata, alla luce di due anni e mezzo di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, il persistere della lunghezza e della complessità delle procedure, che frenano inutilmente gli impulsi di cui sono portatori numerosi progetti proposti dagli attori locali; osserva che questa pesantezza nuoce al rafforzamento del peso relativo dello sviluppo rurale nell'ambito della PAC; chiede pertanto che se ne traggano le conseguenze chiarendo le regole di applicazione di detto regolamento per le zone rurali e semplificando le procedure;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

P5_TA(2002)0276

Prodotti fitosanitari

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione Valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (COM(2001) 444 – C5-0011/2002 – 2002/2015(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(2001) 444 – C5-0011/2002),
- vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, e viste le direttive 76/895/CEE⁽²⁾, 86/362/CEE⁽³⁾, 86/363/CEE⁽⁴⁾ e 90/642/CEE⁽⁵⁾ del Consiglio relative alle quantità massime di residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli nonchè nei prodotti alimentari di origine animale,
- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽⁷⁾,
- visto il Libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche» (COM(2001) 88),
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul Libro bianco della Commissione «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche»⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

⁽⁸⁾ «Testi approvati» in tale data, punto 9.